



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 67 del 22-12-2025

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: Modifiche al Regolamento Tassa sui Rifiuti - TARI

L'anno duemilaventicinque e questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 09:17 nella Sala Consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE Alberto Aloisi.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Listorti Marina	P	Ricceri Iacopo	P
Lenzi Ilaria	P	Ricceri Metello	P
Serafini Francesca	P	Venezia Paola	P
Buoncristiani Matteo	P	Aloisi Alberto	P
Ciompi Francesco	P	D'Ambra Riccardo	A
Manni Giacomo	P	Betti Emanuele	P
Giorgieri Mirjam	P	Boscaglia Stefano	A
Pecorini Andrea	A	Grassini Marco	P
Stella Francesca	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Marianna Masella, incaricata della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l’art. 1, c. 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, con l’eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l’art.42 del T.U.E.L. – D.Lgs.267/2000 a proposito delle competenze del Consiglio Comunale;

richiamato il comma 682 dell’art.1, L. n.147/2013, tutt’ora vigente, con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione TARI, segnatamente:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio;
- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

richiamato il Regolamento tassa sui rifiuti – TARI approvato con la deliberazione di consiglio n.16 del 31.03.2014;

viste le successive deliberazioni di C.C. 12/2015; C.C.26/2015; C.C. 35/2020; C.C. 55/2021; C.C. 19/2023 e C.C. 20/2024 aventi ad oggetto modificazioni ed integrazione del Regolamento tassa sui rifiuti – TARI con le quali sono state effettuate modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative ed esigenze manifestatesi;

richiamate:

- la delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) n. 444/2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la delibera ARERA n. 363/2021: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l’emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd. “Nuovo metodo tariffario”;
- la Delibera ARERA n. 15/2022, denominata “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, mediante la quale l’Autorità:

- ✓ intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (titolari sia di utenze domestiche che di utenze non domestiche) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del

servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;

- ✓ ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ✓ ha adottato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (di seguito “TQRIF”), la cui applicazione ha effetto dal 1 gennaio 2023 e che introduce in capo al gestore delle tariffe e al gestore del servizio di smaltimento rifiuti una serie di obblighi ed adempimenti volti a garantire un livello di qualità del servizio standardizzato sull'intero territorio nazionale;

viste altresì:

- la delibera di ARERA n.386/2023 con cui sono state istituite le componenti perequative su ciascuna utenza in aggiunta alla TARI, con decorrenza 01.01.2024, in particolare UR1 per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno e UR2 per i costi di gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50/euro/utenza per anno;
- la delibera di ARERA n.133/2025 con cui è stata istituita una ulteriore componente perequativa su ciascuna utenza in aggiunta alla TARI, con decorrenza 01.01.2025, denominata UR3 per la copertura dei costi di gestione per la copertura del bonus sociale per le famiglie a basso reddito, pari a 6,00/euro/utenza per anno;

constatato che il quadro normativo della TARI è in continua evoluzione, anche a seguito dei numerosi interventi di ARERA che ha orientato la sua attività sempre più verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

ritenuto opportuno procedere, per quanto di propria competenza, all'adeguamento del Regolamento TARI tenendo conto:

- delle nuove disposizioni normative emanate da ARERA, con particolare riferimento alle “componenti perequative”;
- dell'esigenza di migliorare la distribuzione del costo del servizio, mediante una rimodulazione del relativo carico economico secondo criteri di equità tra utenze domestiche e non domestiche, attraverso interventi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - *la previsione di una riduzione per i nuclei familiari con figli iscritti all'università;*
 - *la diversa applicazione della tariffa per le unità abitative dichiarate abitazioni principali ed utilizzate ai fini della locazione turistica;*
 - *la diminuzione della percentuale di detassazione per le utenze che producono rifiuti speciali;*
 - *l'introduzione di nuove categorie di attività che producono rifiuti speciali quali riparazioni cicli, parrucchieri, centri estetici, laboratori di analisi e artigiani, veterinari, elettricisti, idraulici;*
 - *la modifica della distanza del cassonetto per le tutte le utenze ubicate al di fuori del centro abitato e la modifica della percentuale di riduzione;*
 - *l'introduzione delle rate e delle scadenze di pagamento;*
 - *l'introduzione dell'atto di sollecito/accertamento quale atto unico, finalizzato a snellire ed accelerare i tempi di riscossione e recupero della tassa non versata;*

rilevata la necessità e l'opportunità di procedere alla modifica, integrazione e correzione di alcuni articoli del vigente Regolamento, sia al fine di garantirne l'adeguamento al quadro normativo vigente, sia per eliminare errori materiali riscontrati, come evidenziati in grassetto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione così sintetizzati:

- modifica dell'**art.2 “Presupposto impositivo”** e modifica dell'**art.3 “Gestione e classificazione dei rifiuti”** come riportato dal D.Lgs. 116/2020 che ha riscritto gli articoli 183 e 184 del D.Lgs.152/2006;
- modifica dell'**art.8 “Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti”** con l'introduzione della lettera h) al comma 1 come segue: ***“le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florovivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali ancorché utilizzate per attività turistica, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostigli, magazzini e locali per la rivendita dei prodotti coltivati e/o prodotti dall'impresa agricola.”***
- modifica dell'**art.10 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”** con cancellazione delle parole *“non assimilabili”* al comma 1, mentre al comma 3 si introducono nuove attività produttive e percentuali di riduzione della superficie come segue:

PROG.	ATTIVITA'	DETASS.
1.	Laboratori di analisi mediche, studi medici specialistici, dentisti, laboratori odontotecnici	20%
2.	Officine per riparazione autoveicoli e natanti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatura	80%
3.	Fonderie, officine di carpenteria in metallo e lavorazione marmo	80%
4.	Riparazione cicli	20%
5.	Lavanderie	80%
6.	Idraulici, elettricisti, imprese edili, imbianchini	20%
7.	Falegnamerie, tappezzerie, rivendite di vernici	-30%
8.	Aree scoperte attrezzate	60%
9.	Parrucchieri, centri estetici, tatuatori	20%
10.	Tipografie, laboratori serigrafici e affini, studi fotografici, laboratori artigiani	30%

11.	Gommisti, vetrerie	70%
12.	Veterinari	20%

- introduzione delle componenti perequative di cui alle delibere ARERA n.386/2023 e n.133/2025 inserendo, dopo l'art.16, l'**art. 16 bis. “Componenti perequative”** come formato:

“1. A tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia domestiche che non domestiche, si applicano in aggiunta alla TARI le seguenti componenti perequative unitarie definite e quantificate dall'autorità sui rifiuti ARERA a livello nazionale (Delibera ARERA n.386/2023/R/RIF e s.m.i.) ed espresse in euro/utenza per anno a partire dall'anno d'istituzione:

- UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

- UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

1. L'ammontare delle predette componenti è definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e potrà essere aggiornato annualmente.

3. L'applicazione delle componenti perequative è rapportato al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

4.Le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.”

- modifica dell'**art.20. “Occupanti delle utenze domestiche”**: si accorpa il comma 8 al comma 1 rendendolo più comprensibile mantenendo il medesimo contenuto così come sotto riportato: “Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. ***Eventuali variazioni del numero degli occupanti verificate successivamente a tale data avrà decorrenza, ai fini del calcolo Tari, dal 1° gennaio dell'anno successivo.*** Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia. ***Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante alla data di iscrizione nella banca dati TARI.”***; al comma 2 si sostituiscono le parole “.....che l'assenza sia adeguatamente documentata” sostituendole con “....che l'assenza sia **comunicata all'ufficio previa presentazione di idonea documentazione....**”; si introduce al comma 4 una tariffa riservata ai proprietari di abitazione principale utilizzata ai fini della locazione turistica così riportata: ***“Per le utenze domestiche relative ad abitazioni principali di soggetti residenti, così come definita dall'art.1, comma 741, della L. 160/2019, che siano utilizzate per attività di locazioni turistiche ai sensi degli articoli 70 – 74 della legge Regione Toscana n.86/2016, la tariffa applicata durante il periodo di vigenza dell'imposta di soggiorno, stabilito dal Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n.5 del 28.01.2021, è determinata considerando la somma:***

- a) *del numero dei componenti il nucleo familiare residente nell'immobile;*
- b) *del numero di due unità per la locazione turistica.*

Nei mesi in cui l'imposta di soggiorno non trova applicazione, l'immobile dichiarato ed adibito ad abitazione principale, ai fini tariffari tiene conto del solo nucleo familiare ivi residente.”; il comma 4 diventa il comma 5, il comma 6 diventa il comma 7 e il comma 7 diventa il comma 8;

- **modifica del comma 1 dell'art. 27. “Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio”:** *“Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 35% per le utenze che si trovano a una distanza superiore a metri 500 dal più vicino punto di conferimento stradale misurato come percorso più breve dall'accesso sulla strada pubblica sia essa pedonale e/o carrabile. L'intestatario Tari deve presentare apposita richiesta all'ufficio ambiente che, a seguito delle opportune verifiche con il gestore, provvede a comunicare all'ufficio tributi l'esito dell'istruttoria ai fini dell'applicazione della riduzione. La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta all'ufficio ambiente. La riduzione di cui al presente comma non si applica per le utenze cui risulti attivo un servizio di porta a porta.”*
- **modifica dell'art.28. “Riduzioni per le utenze domestiche”**, con l'introduzione del comma 1.bis come segue: *“Sono previste altresì riduzioni della tariffa TARI, parte fissa e variabile, ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, a favore delle utenze domestiche nelle quali siano presenti studenti universitari, come sotto specificato:*
 - *riduzione del 10% per i nuclei familiari nei quali è presente uno studente universitario;*
 - *riduzione del 20% per i nuclei familiari nei quali sono presenti due o più studenti universitari.*

La riduzione è concessa alle utenze domestiche qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) *lo studente universitario sia iscritto da almeno un anno ad un corso di studi universitari in una città universitaria situata fuori dalla provincia di Grosseto (rimane escluso il Polo universitario Grossetano);*
- b) *lo studente universitario oppure un genitore sia titolare di un contratto di locazione, di durata almeno annuale, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di durata almeno annuale, oppure lo studente universitario sia intestatario di un alloggio presso le strutture universitarie del Diritto allo Studio*

L'intestatario dell'utenza TARI che intenda beneficiare di tale riduzione deve presentare domanda al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

- a) *modulo di richiesta per l'applicazione della riduzione;*
- b) *copia del contratto di affitto o del relativo rinnovo, regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate oppure copia dell'attestazione di alloggio presso strutture DSU;*
- c) *copia dell'iscrizione all'università e copia del pagamento delle tasse universitarie per gli anni successivi.*

La detrazione decorre dall'anno per la quale è presentata la domanda e non si applica retroattivamente.”

- **modifica dell'art.36. “Riscossione”:** al comma 1 come segue: *“L'ammontare complessivo degli inviti bonari di pagamento sono suddivisi, di regola, in quattro rate con **scadenza 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 2 dicembre**, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione. **Qualora la scadenza di una delle quattro rate cada di sabato o in un***

giorno festivo il pagamento è prorogato al primo giorno feriale successivo.”; al comma 3 si modifica il penultimo capoverso cancellando “*fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo..... A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.*”; si introduce il comma 3.bis come segue: “***Il mancato ricevimento dell’avviso di cui al comma precedente non esonera comunque il contribuente dal pagamento del tributo dovuto alle date stabilite nel presente regolamento.***”; si rimodula il primo capoverso del comma 4 al fine di renderlo più fluido e comprensibile come segue: “In caso di mancato o parziale versamento ***di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini di cui al comma 1***, il Comune provvede ***ad inviare al contribuente***, anche mediante servizio postale AR o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. ***Nel caso di mancato o insufficiente pagamento del sollecito*** si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento.....”; si introduce il comma 4.bis come segue: “***Il Comune in alternativa alle procedure di cui al comma 4 può inviare avviso di sollecito/accertamento per omesso/parziale versamento che preveda l’intimazione di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo maggiorato delle spese di spedizione entro 30 giorni dalla data di notifica; qualora trascorso tale termine l’atto acquista efficacia di accertamento esecutivo con l’aggiunta degli interessi e dell’irrogazione automatica delle sanzioni.***” e si aggiunge il comma 4.ter “***L’atto di cui al comma 4.bis potrà essere rateizzato ai sensi del Regolamento delle Entrate per la somma dovuta a titolo di accertamento e non di sollecito.***”

- modifica dell’art.42. “**Entrata in vigore e abrogazioni**” al comma 1 si sostituisce 2024 con 2026

visti:

- l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall’anno 2022, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l’art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall’imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal Responsabile del Settore 2, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione contabile, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000,

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione per sistema telematico e alzata di mano:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
14	13	12	1 (Manni)	1 (Stella)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le modifiche apportate al vigente “Regolamento Tassa sui Rifiuti – TARI”, come da ultimo modificato con deliberazione n.20 del 24 aprile 2024, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale indicato come allegato 1;
3. di dare atto che le modifiche al Regolamento Tassa sui Rifiuti – TARI di cui all'allegato 1 decorrono dall'01.01.2026;
4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione e dell'allegato regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”;
5. di pubblicare il presente Regolamento nell'apposita sezione dedicata del portale istituzionale del Comune di Follonica.
6. Con la seguente votazione per sistema telematico e alzata di mano:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
14	13	11	2 (Stella e Manni)	1 (Ciompi)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di dare compiuta attuazione alle modifiche regolamentari in discorso.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:
Favorevole

Data, 11-12-2025

IL DIRIGENTE
Giovanna Gregucci

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:
Favorevole

Data, 11-12-2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanna Gregucci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Alberto Aloisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Marianna Masella